

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

e col **Ministro della Difesa**

(ZANONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1988

### Nuove norme sulla cittadinanza

ONOREVOLI SENATORI. – Nel corso della III legislatura, il Governo presentò al Parlamento un disegno di legge contenente nuove norme sulla cittadinanza italiana, destinate a sostituire quelle previste dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, e disposizioni successive.

Detto disegno di legge (atto Senato n. 991), approvato con alcune modifiche dal Senato e, in sede referente, dalle Commissioni riunite interni e giustizia della Camera dei deputati, decadde per fine legislatura.

Il disegno di legge venne ripresentato, ad iniziativa parlamentare, nell'identico testo approvato dal Senato, nel corso della IV e della V legislatura.

Numerose innovazioni introdotte dal disegno di legge in parola hanno conservato la

loro validità. Riforme legislative e nuovi orientamenti sul piano internazionale indussero, peraltro, il Governo ad affidare ad apposita Commissione interministeriale il compito di rielaborare integralmente le norme sulla cittadinanza per attuare un completo adeguamento ai principi costituzionali ed al nuovo quadro normativo oggi esistente. A seguito dei lavori di detta Commissione il Governo presentò un nuovo disegno di legge nell'VIII legislatura (atto Senato n. 1140), nel corso della quale vennero, peraltro, approvate solo alcune norme tradotte nella legge n. 123 del 21 aprile 1983. Restava quindi aperto il problema di una revisione organica del sistema normativo vigente, che fece oggetto di una risoluzione parlamentare al momento dell'adozione della

legge n. 123, che invitava il Governo a procedere in tal senso.

In ottemperanza a tale risoluzione viene ora presentato un disegno di legge che tiene conto di tutti gli sviluppi in materia e, in particolare, dei nuovi orientamenti per quanto concerne la politica verso le comunità italiane all'estero.

Nel provvedimento sono state inglobate, per esigenze di completezza sistematica, oltre alle norme della legge n. 555 del 1912, le disposizioni fondamentali della legge n. 123 del 1983 (che quindi viene abrogata), cui sono state apportate alcune modifiche, sia alla luce dell'esperienza maturata in sede di applicazione che per renderle coerenti con il quadro generale dei nuovi orientamenti suaccennati e chiarirne il contenuto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983.

Nelle sue linee di base il disegno di legge recepisce definitivamente il principio della parità tra uomo e donna per quanto attiene sia agli effetti del matrimonio sulla cittadinanza sia all'acquisto della cittadinanza da parte dei figli.

Esso, inoltre, si uniforma all'orientamento, chiaramente espresso dal Parlamento nella legge n. 180 del 1986, mirante ad evitare che il figlio di italiani nato e residente all'estero, al raggiungimento della maggiore età, fosse obbligato a dichiarare entro un termine perentorio di voler conservare la cittadinanza italiana (cosiddetta opzione).

Il disegno di legge recepisce altresì le istanze che provengono dalle comunità italiane all'estero. Si tratta, in sostanza, di prevedere la possibilità di conservare la cittadinanza italiana (salvo rinuncia) per chi ne acquisti una straniera e di introdurre particolari facilitazioni per i naturalizzati o per gli oriundi che intendano riacquistare od acquistare la cittadinanza italiana.

Tali norme appaiono le più appropriate in un'epoca in cui i flussi migratori si sono assai considerevolmente ridotti e le comunità all'estero si vanno ormai stabilizzando ed integrando nelle rispettive società locali. Appare quindi nell'interesse della comunità nazionale - oltre a rispondere ad una viva aspettativa delle comunità italiane all'estero - rendere possibile, per chi lo desidera, il mantenimento del legame giuridico, ma anche culturale e

sentimentale, costituito dalla cittadinanza. Ciò varrebbe a far scomparire una fonte di disagio o di distinzioni in seno alle comunità italiane, accrescendo ed irrobustendo - in un mondo in cui ormai le comunicazioni sono divenute estremamente agevoli - i loro legami ed i loro rapporti con la madrepatria.

Eventuali inconvenienti - del resto assai limitati e più che altro teorici - derivanti da possibili abusi di una «doppia cittadinanza» possono essere ovviati mediante una rigorosa applicazione del criterio della residenza e, quindi, della normativa sull'anagrafe degli italiani residenti all'estero, già entrata in vigore.

Il disegno di legge comprende ventisette articoli.

L'articolo 1 recupera e fonde l'articolo 1 della legge n. 555 del 1912, nella parte ancora vigente, e l'articolo 5 della legge n. 123 del 1983, riaffermando il principio dello *status* di cittadinanza per nascita del figlio di padre o madre cittadini.

L'articolo 2 riprende l'articolo 2 della legge n. 555 del 1912 con gli adattamenti alle innovazioni intervenute in materia di parità tra uomo e donna e di diritto di famiglia (soppressione del secondo comma e modifica dell'ultimo comma). Inoltre è stata eliminata l'equiparazione del minore emancipato al maggiorenne, in considerazione del fatto che l'abbassamento a 18 anni del raggiungimento della maggiore età ha tolto rilevanza pratica a tale previsione.

L'articolo 3 regola organicamente i casi di acquisto e di perdita della cittadinanza del minore in dipendenza dell'adozione, secondo i principi stabiliti nella recente normativa in materia.

Per l'ipotesi di adozione di stranieri maggiorenni, si è invece previsto che sia facilitata la naturalizzazione (articolo 9, comma 1, lettera *b*).

L'articolo 4 regola, tra l'altro, l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero residente in Italia al raggiungimento della maggiore età, qualora il padre o la madre o l'ascendente in linea retta di secondo grado siano stati cittadini per nascita. Rispetto al corrispondente articolo 3 della legge n. 555 del 1912 esso, da un lato, elimina il presuppo-

sto della residenza in Italia dei genitori da almeno dieci anni al momento della nascita, dando maggior rilievo a quello della discendenza da un cittadino per nascita (accentuando l'incidenza del principio della cittadinanza e cioè lo *jus sanguinis*); dall'altro, evidenzia la preminenza riservata alla volontà della persona rispetto alle situazioni di fatto.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 regolano l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge (uomo o donna) di cittadino italiano, secondo le indicazioni della legge n. 123 del 21 aprile 1983 (ai cui articoli 1, 2, 3 e 4 si sostituiscono), che si fonda sul rispetto della volontà delle persone e sulla previsione, per legge, dei motivi ostativi all'acquisto.

Con l'articolo 5 è stato riprodotto l'articolo 1 della legge n. 123 del 1983.

L'articolo 6 riprende per l'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 5, da parte del coniuge, le cause ostativa già considerate dall'articolo 2 della legge n. 123 del 1983. Peraltro, rispetto alla previsione del primo comma, numero 2, di detto articolo si è reso necessario affrontare e chiarire il problema della ostatività all'acquisto della cittadinanza italiana derivante da condanne riportate all'estero. Difatti, come già il rappresentante del Governo fece rilevare in occasione dell'approvazione della legge n. 123, ove trattasi di condanne per reati comuni - riconosciuti come tali dalla legge italiana -, è indifferente che la condanna sia stata emessa dalla magistratura italiana o da quella di altri Paesi; nè appare possibile non ritenere causa ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana, ad esempio, una condanna per omicidio premeditato riportata all'estero. Premesso, pertanto, che tali condanne non possono essere ignorate ai fini dell'attribuzione della nostra cittadinanza, è sembrata adeguata soluzione al problema, anche tenendo conto delle preoccupazioni espresse circa una semplice ricezione delle sentenze straniere nel nostro ordinamento, prevedere il vaglio della magistratura italiana attraverso l'istituto del riconoscimento della sentenza straniera.

Tale garanzia rende superflua anche una eventuale qualificazione dei reati per i quali si sia riportata condanna all'estero. Per converso, si è ritenuto più equo, considerata la

rigidezza della norma, limitare ai delitti non colposi le condanne ostative per legge all'acquisto della cittadinanza.

L'introduzione del comma 2 e l'integrazione dell'ultimo comma si sono rese necessarie al fine di provvedere ad apportare alla vigente disciplina in materia di riconoscimento delle sentenze le integrazioni del caso, in relazione alla previsione della lettera b) del comma 1.

L'articolo 7, rispetto al corrispondente articolo 3 della legge n. 123 del 1983, non riporta più la previsione per cui l'istanza per l'acquisizione della cittadinanza italiana «può essere presentata anche dal coniuge cittadino italiano». Tale previsione, evidentemente intesa ad evitare rappresaglie da parte di alcuni Stati nei confronti dei loro cittadini che chiedono la cittadinanza italiana, non è però di per sé idonea a tal fine, atteso che, a fronte di eventuali particolari atteggiamenti che lo Stato di origine volesse assumere, non appare di solito rilevante la differenza fra colui che chiede la cittadinanza e colui che, potendo rifiutarla, non la rifiuta. Per converso la norma non è coerente nè con i principi generali che governano la cittadinanza, la quale è uno *status* individuale e tale va considerato, nè con il principio del rispetto della volontà della persona. In effetti il potere attribuito al coniuge italiano finisce col trasformare la facoltà del coniuge straniero di chiedere la cittadinanza in una opzione tra accettare o non accettare la nostra cittadinanza, obbligandolo ad esprimere un rifiuto in relazione ad una situazione che non ha mai richiesto; rifiuto che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, porterebbe oltretutto l'interessato a non poter acquistare in futuro la cittadinanza italiana.

L'articolo 8, rispetto al corrispondente articolo 4 della legge n. 123 del 1983, porta a due anni dalla data di presentazione il termine, previsto dal comma 2, scaduto il quale è preclusa l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno di rigetto della istanza di acquisizione della cittadinanza.

Tale modifica si è rivelata indispensabile, tenuto conto del lungo *iter* e dei tempi insopprimibili che occorrono normalmente per l'emanazione del decreto, e rende supefluo

il disposto dell'articolo 6 della citata legge n. 123, che pertanto non è stato riprodotto.

L'articolo 9 indica i casi in cui può essere concessa la cittadinanza italiana mediante decreto del Presidente della Repubblica. La disposizione apporta profonde modifiche al corrispondente articolo 4 della legge n. 555 del 1912.

La lettera *a)* del comma 1 integra la previsione dell'articolo 4, nel senso che, ove non sussistano i presupposti per l'acquisto *ope legis* e si debba far luogo a naturalizzazione, è richiesta una residenza di soli tre anni per lo straniero nato nel territorio della Repubblica o del quale il padre, la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita.

La lettera *b)* prevede un'ipotesi di naturalizzazione agevolata per gli adottati maggiorenni; infatti, mentre nel caso di adozione di minore straniero da parte di cittadino italiano è previsto l'acquisto automatico della cittadinanza italiana, si è ritenuto che nel caso di adozione di maggiore di età dovesse facilitarsi l'acquisto della cittadinanza italiana, riducendo il periodo di residenza da dieci a cinque anni.

La lettera *c)* riproduce l'ipotesi di numero 1) dell'articolo 4 della legge n. 555 del 1912 con un prolungamento della prestazione di servizio militare necessaria.

La lettera *d)*, in linea con lo spirito europeistico che informa la politica estera italiana, prevede, per i cittadini degli Stati membri della Comunità europea, condizioni di favore per l'acquisto della cittadinanza.

La lettera *e)*, in accoglimento delle Raccomandazioni formulate dall'ONU e dal Consiglio d'Europa e di quanto disposto dall'articolo 34 della Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati adottata a Ginevra il 28 luglio 1951, prevede che gli apolidi (ai quali, in base al disposto del successivo articolo 16, sono equiparati i rifugiati) possano ottenere la cittadinanza italiana dopo aver risieduto in Italia per un periodo di tempo pari alla metà di quello previsto in generale per lo straniero.

La lettera *f)* costituisce un'ipotesi residuale che consente, a chi non possa beneficiare di disposizioni più favorevoli, di ottenere la cittadinanza dopo dieci anni di residenza in Italia.

Nel comma 2 dell'articolo 9 è stata prevista la possibilità di naturalizzazione per lo straniero, quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato; in questo caso, peraltro, il decreto del Presidente della Repubblica deve essere preceduto da una deliberazione del Consiglio dei Ministri e deve essere proposto anche dal Ministero degli affari esteri.

L'articolo 10 riproduce l'obbligo, già previsto dall'articolo 5 della legge n. 555 del 1912, per la persona che ha ottenuto la concessione della cittadinanza italiana, di prestare giuramento di fedeltà e subordina l'acquisto al compimento di tale atto.

L'articolo 11 detta un principio fortemente innovatore rispetto alla norma contenuta nella legge del 1912. Per i motivi sopra accennati si è ritenuto che il cittadino che acquista o riacquista una cittadinanza straniera possa conservare quella italiana, salva - qualora risieda all'estero - la sua possibilità di rinunciare. Lo stesso vale per il minore che giunge alla maggiore età (superandosi così sia l'opzione stabilita dalla legge n. 123 del 21 aprile 1983 che la norma della legge 15 maggio 1986, n. 180, che tale opzione aveva sospeso) o per chiunque altro possieda altra cittadinanza oltre a quella italiana.

L'articolo 12 regola i casi residui di perdita della cittadinanza previsti per chi esercita attività incompatibili con i doveri di fedeltà verso lo Stato.

L'articolo 13 determina le condizioni e le modalità per il riacquisto della cittadinanza. Le previsioni del corrispondente articolo 9 della legge n. 555 del 1912 sono state modificate in correlazione con le modifiche apportate agli articoli precedenti. È stato altresì introdotto un regime facilitato - riducendo il periodo di residenza da due ad un anno - per il cosiddetto riacquisto automatico (quello di colui che ristabilisca la residenza in Italia), introducendo peraltro la facoltà della rinuncia, che mancava nella precedente normativa.

L'articolo 14 prevede l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli minori che convivono con quello dei genitori che acquista o riacquista tale cittadinanza o che non conservano una cittadinanza straniera. È prevista la possibilità

di rinuncia al raggiungimento della maggiore età.

L'articolo 15 si riferisce ai termini di efficacia dell'acquisto o riacquisto della cittadinanza.

L'articolo 16 riproduce, nel comma 1, la disciplina prevista dall'articolo 14 della legge n. 555 del 1912 per l'apolide. Con il comma 2, peraltro, si è sancita un'equiparazione del rifugiato all'apolide.

L'articolo 17 costituisce una norma transitoria correlata col nuovo principio stabilito all'articolo 11. Si prevede che chi ha perduto in passato la cittadinanza italiana, in particolare per il fatto dell'acquisto di una cittadinanza straniera, possa riacquistarla mediante apposita dichiarazione, da rendersi entro due anni dall'entrata in vigore della legge.

Con l'articolo 18 si è voluta dare una particolare considerazione al caso delle persone - in grande maggioranza di cultura e sentimenti italiani - che emigrarono dalle province del Trentino e della Venezia Giulia annesse all'Italia col Trattato di pace di Saint Germain anteriormente al 16 luglio 1920 (data dell'entrata in vigore del predetto Trattato, con conseguente trasferimento di sovranità sui territori annessi e passaggio delle persone ivi residenti alla cittadinanza italiana). Tali persone - che emigrarono quindi quali cittadini austro-ungarici - ed i loro discendenti vengono equiparate agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica, ai fini e per gli effetti della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 (naturalizzazione alla condizione di favore di un periodo di residenza di soli tre anni).

Per evitare dubbi interpretativi, con l'articolo 19 si è espressamente riconosciuta la vigenza di alcune disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, concernente le opzioni per la cittadinanza italiana effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace.

L'articolo 20 stabilisce in via generale (salvo espressa norma contraria) l'irrilevanza, ai fini della modifica dello *status civitatis*, dei fatti prodottisi anteriormente all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 21 contiene una norma transitoria relativa agli affiliati prima dell'entrata in

vigore della legge che ha abrogato l'istituto della affiliazione.

L'articolo 22 prevede la cessazione di ogni obbligo militare per coloro che, avendo perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, erano rimasti obbligati al servizio militare in forza del disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso. Ciò al fine di evitare possibili situazioni sperequative che hanno già dato luogo ad eccezioni di incostituzionalità della norma. Del resto, l'obbligo del servizio militare per chi abbia perso la nostra cittadinanza non è più contemplato, in nessun caso, dalle disposizioni della presente legge, in conformità al criterio, già adottato nelle varie convenzioni stipulate sulla materia, anche a tutela dei nostri cittadini all'estero, del collegamento dell'obbligo militare al possesso della cittadinanza (fatte salve, evidentemente, le situazioni particolari concernenti gli apolidi).

L'articolo 23 detta le modalità per le dichiarazioni concernenti l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza italiana. La disposizione di cui al comma 2 si è resa necessaria nel duplice intento di rendere il più possibile complete le risultanze degli atti di stato civile circa la posizione di cittadinanza delle persone e di integrare, per quanto di innovativo previsto dalla presente legge, le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile.

Con l'articolo 24 si introduce l'obbligo di comunicare alle autorità italiane l'acquisto o il riacquisto o il possesso di una cittadinanza straniera, onde tener conto degli effetti ricollegati a tali eventi nei registri dello stato civile. Circa tale obbligo è prevista una sanzione amministrativa.

L'articolo 25 prevede l'emanazione delle norme di esecuzione.

L'articolo 26 indica le norme abrogate. Al riguardo riveste particolare rilevanza, in relazione alle situazioni precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, la soppressione dell'obbligo dell'opzione per i minori doppi cittadini, introdotto dall'articolo 5, secondo comma, della legge n. 123 del 1983, modificato dall'articolo 1, primo comma, della legge n. 180 del 1986.

Al comma 3 dell'articolo 26 si fanno espres-

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

samente salve le diverse disposizioni contenute in accordi internazionali.

L'articolo 27 prevede infine l'entrata in vigore della legge sei mesi dopo la sua

pubblicazione, al fine di consentire la predisposizione dei nuovi servizi necessari, nonché una più completa conoscenza del provvedimento da parte degli interessati.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. È cittadino per nascita:

- a) il figlio di padre o di madre cittadina;
- b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

## Art. 2.

1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purchè sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

## Art. 3.

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

#### Art. 4.

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Lo straniero o l'apolide nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

#### Art. 5.

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

## Art. 6.

1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad anni uno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino alla sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui alle lettere a) e b), prima parte, del comma 1, nonchè per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di cui al comma 1, lettera b), seconda parte.

## Art. 7.

1. Ai sensi dell'articolo 5 la cittadinanza si acquista con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.

## Art. 8.

1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove

sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.

#### Art. 9.

1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d) al cittadino di uno degli Stati membri della Comunità europea, se risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando

questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Art. 10.

1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le altre leggi dello Stato.

Art. 11.

1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.

Art. 12.

1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.

2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato straniero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero abbia acquistato volontariamente la cittadinanza di questo Stato, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

Art. 13.

1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;

c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;

e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.

3. Nei casi indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1 il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

#### Art. 14.

1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso o, altrimenti, se non conservano una cittadinanza straniera, acquistano la cittadinanza italiana, ma divenuti maggiorenni possono rinunciarvi.

## Art. 15.

1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 13, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.

## Art. 16.

1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.

2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

## Art. 17.

1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 18.

1. Le persone già residenti che hanno appartenuto alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati, ai fini e per gli effetti della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9, agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica.

## Art. 19.

1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei

registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Art. 20.

1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 21.

1. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.

Art. 22.

1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.

Art. 23.

1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonchè gli atti o i provvedimenti attinenti alla

perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.

#### Art. 24.

1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della maggiore età se successivo, comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se residente all'estero, all'autorità consolare competente.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina delle dichiarazioni di cui all'articolo 23.

3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000. Competente all'applicazione della sanzione amministrativa è il prefetto.

#### Art. 25.

1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

#### Art. 26.

1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, l'articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. È soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma primo, della legge 15 maggio 1986, n. 180.

3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

Art. 27.

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.